



Regolamento di Giustizia Federale

TITOLO I

La Giustizia Federale

CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.1** Doveri ed obblighi
- Art.2** Responsabilità

CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI

- Art.3** Infrazioni
- Art.4** Obbligo di denuncia
- Art.5** Sanzioni
- Art.6** Modalità di applicazione delle sanzioni
- Art.7** Recidiva
- Art.8** Tentativo di infrazione
- Art.9** Circostanze aggravanti
- Art.10** Concorso di circostanze aggravanti
- Art.11** Circostanze attenuanti
- Art.12** Concorso di circostanze attenuanti
- Art.13** Valutazione delle circostanze
- Art.14** Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

CAPO III ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art.15** Elenco
- Art.16** Composizione e compiti
- Art.17** Funzionamento
- Art.18** Ricusazione
- Art.19** Procedura per la ricusazione
- Art.20** Segreteria e sede

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

- Art.21** Regole di Procedura – principi informativi
- Art.22** Il Procuratore Federale
- Art.23** Il procedimento davanti gli Organi di Giustizia e Disciplina
 - A) Il Giudice Unico
 - B) La Commissione di Giustizia e Disciplina
 - C) La Commissione di Appello Federale
 - D) Disposizioni comuni
 - E) Competenza funzionale

- Art.24** La revisione
Art.25 Esecutorietà delle decisioni
Art.26 La prescrizione
Art.27 Sospensione ed interruzione della prescrizione
Art.28 Sospensione cautelare

CAPO V I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

- Art.29** La grazia
Art.30 L'ammnistia
Art.31 L'indulto
Art.32 La riabilitazione

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

- Art.33** Il Collegio arbitrale
Art.34 Norma transitoria
Art.35 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

TITOLO I

La Giustizia Federale

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.1 - Doveri ed obblighi

1. Le Società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.C., i provvedimenti e le decisioni federali.
2. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federale.
3. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art.2- Responsabilità

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono, altresì, responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
3. Gli affiliati e tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
4. I tesserati, gli affiliati ed i loro dirigenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate ed aggregate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
5. Gli affiliati ed i tesserati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
6. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI

Art.3- Infrazioni

1. Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:
 - a) violazione dei principi di lealtà e correttezza
 - b) illecito sportivo
si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica.
2. Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto;
 - a) comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara;
 - b) dichiarazioni lesive
dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;
 - c) somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping
somministrazione ed uso anche per scopi terapeutici di sostanze o metodi doping vietati quali quelle comprese nell'elenco aggiornato dalla WADA (le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute nelle *Norme Sportive Antidoping*).

Art.4 - Obbligo di denuncia

1. Il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste alle lettere b) ed e) dell'articolo 3, deve informare il Procuratore Federale, non si considera assolto l'obbligo di denuncia in caso di segnalazione trasmessa ad organo diverso dal Procuratore Federale.
2. L'omessa denuncia, cui è equiparata la denuncia irrituale, è sanzionata con la sospensione da tre mesi ad un anno.
3. In ogni caso, la denuncia di fatti che possano rientrare in ipotesi di infrazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata direttamente al Procuratore Federale presso la sede della F.I.C. entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti denunciati.

Art.5 - Sanzioni

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - a) ammonizione
che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione
che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;

- c) ammenda
che consiste nella sanzione pecuniaria da € 100,00= a € 1.000,00= per soggetti affiliati;
 - d) sospensione
che consiste nell'inibizione, per le società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo minimo di 6 mesi fino ad un massimo di due anni;
 - e) squalifica
che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
 - f) radiazione
che consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati;
 - g) non assegnazione o revoca di un titolo.
2. La sanzione di cui alla lettera e) è comminabile nel massimo di un anno per i minori di anni 14.
 3. La sanzione di cui alla lettera f) non è comminabile ai minori di anni 18.
 4. Sono in ogni caso applicabili le diverse sanzioni previste dalle *Norme Sportive Antidoping*.

Art.6- Modalità di applicazione delle sanzioni

1. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.
2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) ammenda;
 - d) sospensione per la società per una gara e per il tesserato per un giorno;
 - e) squalifica per l'atleta per una gara.
3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
 - a) sospensione di società o di tesserato per più di una gara;
 - b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;
 - c) radiazione.

Art.7 - Recidiva

1. L'Affiliato o il tesserato che, dopo aver riportato una sanzione disciplinare per un'infrazione, commette una nuova infrazione, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
 - d) Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi
4. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art.8 - Tentativo di infrazione

1. L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art.9 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- l) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art.10 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art.11-Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze su indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art.12-Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art.13- Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto al soggetto cui si riferiscono.

Art.14-Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui l'Organo ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
3. Nel caso in cui ritenga prevalere le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art.15-Elenco

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale

Art.16-Composizione e compiti

1. Per la composizione ed i compiti degli Organi di Giustizia federale si rinvia al Capo II sez. VI dello Statuto della FIC (artt. 57 ss.)

Art.17-Funzionamento

1. Le Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale sono presiedute dal Presidente eletto dall'Assemblea federale.
2. Per la validità delle riunioni delle Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale è necessario l'intervento di almeno tre membri compreso il Presidente.
3. Le decisioni delle Commissioni sono prese a maggioranza di voti.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente più anziano di età.

Art.18 – Ricusazione

1. Ciascun componente degli Organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;

- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale
2. Ha inoltre l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e g) del precedente comma, ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 19 – Procedura per la ricusazione

1. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'Organo giudicante.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
4. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
5. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
7. Sulla ricusazione decide:
 - il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina se la richiesta riguarda un componente della Commissione di Appello;
 - il Presidente della Commissione di Appello se la richiesta riguarda un componente della Commissione di Giustizia.
8. La decisione dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
9. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricusato e dichiarare se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art.20 - Segreteria e sede

1. Il Segretario delle Commissioni è nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.
2. Il Segretario assiste le Commissioni in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.
3. Il Segretario documenta tutta l'attività svolta dalle Commissioni e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.
4. Gli Organi di Giustizia federale hanno tutti sede presso gli Uffici della Federazione in Roma; il Presidente della Commissione, sentiti i Membri effettivi ed il Procuratore Federale può convocare udienze istruttorie e/o dibattimentali in sede diversa da quella usuale, nella garanzia del rispetto dei principi di massima possibilità di partecipazione delle parti e di riservatezza e decoro della sede.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO

Art. 21 - Regole di Procedura – principi informativi

1. Le regole applicabili alla procedura davanti le Commissioni di Giustizia sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono determinate dall'organo giudicante nel rispetto dei principi informativi dell'ordinamento giuridico e dei principi del diritto Processuale penale.

Art.22 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale è competente a svolgere indagini ed inchieste su denunce in materia di violazione di norme federali con esclusione delle disposizioni che disciplinano, nell'attività sportiva, le manifestazioni remiere
2. L'Ufficio del Procuratore federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie:
 - a) su istanza di parte, sulle denunce ricevute in conformità dell'art. 4, da parte di Organi federali, Commissioni federali, Società, tesserati laddove sia segnalato od emerga con chiarezza un fondato motivo per ritenere che i fatti esposti possano integrare violazioni alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti federali e, comunque, all'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi indicati all'art.1;
L'istanza di parte dovrà essere accompagnata da una tassa pari ad €100,00 che verrà incamerata dalle casse federali.
 - b) d'ufficio ogni qualvolta, in virtù del suo ufficio, abbia notizia di un'infrazione commessa;
 - c) sui ricorsi presentati da soggetti affiliati
 - d) qualora il Giudice Unico ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto Organo di Giustizia

3. Il Procuratore Federale nell'ipotesi in cui non rilevi la denuncia improcedibile promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato ovvero istruisce il ricorso.
4. La contestazione e l'avvio del procedimento devono essere comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati in modo da consentire all'incolpato ed alle parti legittimate la pienezza del diritto di controdedurre.
5. All'uopo la contestazione e l'avvio del procedimento devono contenere il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale l'incolpato o la controparte può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega, le controdeduzioni.
6. La parte legittimata come primo atto a propria difesa deve eleggere domicilio per le comunicazioni di rito. In difetto, queste verranno effettuate presso la Società di appartenenza.
7. A conclusione dell'istruttoria, e in via ordinatoria nel termine non superiore ai 90 giorni dalla ricezione della denuncia o dalla conoscenza del fatto, ove la procedibilità risulti d'ufficio, il Procuratore Federale procederà o:
 - a) all'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
 - b) alla trasmissione degli atti alla Commissione di Giustizia e Disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, indicando le prove e gli indizi, formulando, nel contempo, una richiesta di condanna dell'indagato specificando nella stessa il capo di imputazione e la richiesta di applicazione della pena.
8. Il Procuratore Federale ha diritto a svolgere, nell'ambito dei procedimenti disciplinari di qualunque grado, inquisitoria, anche oralmente, e proporre conclusioni specifiche.
9. Il Procuratore Federale, o il suo sostituto dovrà intervenire alle sedute delle Commissioni di Giustizia formulando le conclusioni specifiche.
10. Il Procuratore Federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli Organi Giudicanti. L'atto di impugnazione dovrà essere depositato, entro 15 giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento, presso la Segreteria dell'Organo che ha pronunciato il provvedimento.
11. Il Procuratore Federale si avvale di un sostituto eletto dall'Assemblea Nazionale o, in mancanza di candidature, nominato dal Consiglio Federale. In questo caso il Sostituto del Procuratore rimarrà in carica sino all'Assemblea Straordinaria Elettiva da indirsi in occasione della successiva Assemblea utile.
12. Il Sostituto del Procuratore collabora per le indagini e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento, anche con riguardo agli impegni del suo incarico contemporanei.
13. Il Procuratore federale, in materia di doping, dovrà collaborare con la Procura del C.O.N.I. ed informarla di ogni notizia di reato in materia.

Art.23-Il procedimento davanti gli Organi di Giustizia e Disciplina

A) Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico, organo monocratico di primo e secondo grado, è competente a giudicare in merito alla violazione delle disposizioni che disciplinano le manifestazioni remiere iscritte nei calendari remieri (Nazionali e Regionali).
2. Il Giudice Unico si pronuncia in primo o in secondo grado, a seguito di reclami avversi:
 - a) la classifica delle gare (primo grado)
 - b) le decisioni della Giuria, a seguito di reclami presentati durante le manifestazioni, secondo le disposizioni previste dal Codice delle Regate (secondo grado)
3. In caso di assenza o impedimento, il Giudice Unico è sostituito dal Giudice supplente, in caso i supplenti siano più di uno, dal più anziano d'età.
4. I reclami devono essere preannunciati a mezzo telegramma o fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce (nel caso previsto alla lettera b), dovrà anche esserne formalmente informato il Presidente di Giuria, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria degli Organi di Giustizia).
5. Le motivazioni del reclamo e la tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
6. Qualora il Giudice Unico non possa decidere allo stato degli atti, indica alle parti gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti e potrà convocare le stesse in contraddittorio tra loro.
7. Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione del reclamo contenente le motivazioni, la decisione del Giudice Unico viene notificata alle parti, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, entro 10 giorni, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, mediante lettura della motivazione in udienza, quando questa si sia tenuta, per le parti presenti.
8. Le decisioni di primo grado del Giudice Unico sono appellabili in 2° grado alla Commissione di Appello federale, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica all'interessato ed al Procuratore Federale.

B) La Commissione di Giustizia e Disciplina

1. Il procedimento disciplinare per la violazione delle norme statutarie, regolamentari, del Codice delle Regate e delle disposizioni degli Organi federali o per il mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e disciplina, in relazione all'attività sportiva, è instaurato su deferimento alla Commissione di Giustizia e Disciplina da parte del Procuratore Federale. Il procedimento su ricorso è avviato all'esito dell'istruzione preliminare svolta dal Procuratore federale.
2. Gli atti di deferimento sono indirizzati dal Procuratore Federale alla Segreteria della Commissione di Giustizia e Disciplina la quale ne curerà l'immediato inoltro al Presidente della Commissione stessa mediante raccomandata A.R..

3. Con propria ordinanza il Presidente dispone il rinvio a giudizio del deferito designando tra i componenti della Commissione un relatore e, ove lo ritenga opportuno un Segretario tra gli stessi componenti della Commissione.
4. Dispone, altresì, che la contestazione, sia comunicata, da parte della Segreteria della Commissione, con lettera raccomandata AR:
 - al deferito, in modo da consentire all'interessato la pienezza del diritto di difesa;
 - alle parti interessate in caso di ricorso
 e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione specifica dei fatti contestati
 - b) la richiesta di applicazione di pena formulate dal Procuratore Federale
 Copia della contestazione verrà trasmessa, nei medesimi termini e modi:
 - al Procuratore Federale;
 - al ricorrente
 L'ordinanza di rinvio a giudizio conterrà l'indicazione:
 - a) del giorno, da fissarsi non prima di 20 giorni e non oltre i 60 giorni dalla data di arrivo al Presidente della Commissione;
 - b) dell'ora;
 - c) del luogo della riunione della Commissione
5. Della richiesta di deferimento e con termine difensivo di giorni 20 liberi fra la comunicazione del deferimento e la data dell'udienza, deve essere incluso l'invito a nominarsi un difensore. I venti giorni decorrono dalla ricezione del plico raccomandato o, in difetto di ricezione alla data del primo accesso del messo postale presso il domicilio eletto del deferito o in difetto di elezione presso la sua residenza o, in difetto, dalla data di ricezione del plico presso la Società di appartenenza.
6. E' in facoltà del Presidente di convocare per la seduta, in cui sarà discusso il caso, tutti coloro la cui testimonianza appaia indispensabile ai fini della decisione.
7. La rappresentanza in giudizio dei soggetti affiliati compete al Presidente, il quale, peraltro, ove non sia necessario un intervento della parte in giudizio, può delegare uno dei componenti del Consiglio.
8. Le parti possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia munite di apposita procura speciale.
9. Le parti interessate possono:
 - prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarne copia;
 - inviare sino a dieci giorni prima della data della riunione memorie difensive e controdeduzioni scritte;
 - produrre documenti;
 - chiedere che sulle circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti testimoni, i cui nominativi devono essere indicati con apposita lista da depositarsi nella Segreteria della Commissione sino a dieci giorni prima della riunione.
10. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione.
11. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente della Commissione più anziano di età.

12. Qualora nel corso del procedimento emergano a carico dei soggetti affiliati o tesserati fatti disciplinarmente rilevanti, la Commissione dispone, con provvedimento motivato, il deferimento degli stessi al Procuratore federale.
13. Terminata la discussione, la Commissione procede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura che vale come notificazione per gli interessati presenti all'udienza.
14. Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario della Commissione.
15. La decisione deve essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. a cura della Segreteria della Commissione di Giustizia anche al Procuratore Federale, agli Organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società ed alla società presso la quale il tesserato è iscritto.
16. La Commissione di Giustizia e Disciplina, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto all'art. 1, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione di Appello Federale, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, instaura il procedimento, procedendo alla contestazione dei fatti nei confronti del trasgressore.

C) La Commissione di Appello Federale

1. Contro le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale da parte del soggetto sanzionato o dal Procuratore Federale.
2. Il ricorso deve essere presentato, a pena di irricevibilità, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica della decisione:
 - all'interessato;
 - all'Organo che ha pronunciato il provvedimento.
3. Al ricorso deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di € 200,00 che verrà incamerato dalle casse federali.
4. Il Presidente della Commissione di Appello nomina il relatore e fissa la riunione per la trattazione dello stesso. Di questo provvedimento, a cura della Segreteria della Commissione, è data comunicazione:
 - alle parti interessate;
 - al Procuratore Federale
5. Il procedimento è regolato dalle norme di cui al giudizio di primo grado in quanto applicabili.
6. Gli appelli devono esporre, a pena di inammissibilità, i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata.
7. La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di I° grado.

8. L'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile, o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
9. La decisione della Commissione di Appello è definitiva.
10. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.
11. La Commissione d'Appello:
 - a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale a seguito di decisioni di 1° grado ritenute non congrue;
 - b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di 1° grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
 - d) se rileva che gli Organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
 - e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
 - f) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
 - g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
12. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.

D) Disposizioni comuni

1. In tutte le fasi del procedimento sia istruttorio che dibattimentale il soggetto a carico del quale è instaurato il procedimento può farsi assistere e difendere da persona fornita di apposito mandato.
2. Le parti interessate possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia nei procedimenti avanti agli Organi Collegiali. Essi possono, inoltre, inviare sino a 10 giorni prima della data della riunione memorie difensive o documenti.
3. Le parti possono chiedere che sulle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione siano ascoltati testimoni i cui nominativi debbono essere depositati presso la Segreteria della Commissione nei termini previsti dal precedente comma.
4. In caso di convocazione da parte della Commissione i tesserati della F.I.C., ad eccezione dell'incolpato, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di

disciplina e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.

5. Il Presidente della Commissione dirige la riunione e regola la discussione.
6. Terminata la discussione la Commissione provvede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura che vale come notificazione per gli interessati presenti all'udienza.
7. Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario della Commissione.
8. Il testo integrale della decisione deve, entro 20 giorni dalla deliberazione, essere depositato presso la Segreteria della Commissione. Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione a cura del Segretario alle parti, al Procuratore Federale ed al Segretario della Federazione perché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione.
9. Nella scelta e nella determinazione dell'entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:
 - a) in quale ipotesi rientri il fatto oggetto del giudizio;
 - b) le norme regolamentari applicate nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nel Capo II.
10. La F.I.C. ed i suoi Organi possono essere rappresentati in ogni procedimento.
11. I singoli procedimenti dovranno concludersi in un lasso di tempo non superiore ai 3 mesi. Il termine decorrerà rispettivamente:
 - dall'atto di deferimento del Procuratore Federale per l'attività dell'Organo di primo grado;
 - dal ricevimento dell'atto di impugnazione per l'Organo di Appello.
12. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.
- 13. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.**

E) Competenza funzionale

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art.24-La revisione

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.
2. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa
3. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
 - b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione;
 - c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limite di tempo.
5. La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o sentenza di assoluzione.
6. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
7. La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
8. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21
9. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
10. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art.25-Esecutorietà delle decisioni

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.
2. La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.
3. Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione.

4. La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore apposita tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.
5. La richiesta di sospensione dell'esecuzione non è ammessa nell'ipotesi di provvedimento che commini la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizione.
6. Nei casi di inammissibilità della richiesta di sospensione è prevista la restituzione della tassa pagata con lo stesso provvedimento da parte dell'Organo di Giustizia che ha rilevato l'inammissibilità.

Art.26-La prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in due anni, le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in 5 anni, per gli illeciti da doping il termine di prescrizione è di otto anni.
2. I tempi decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Art.27-Sospensione ed interruzione della prescrizione

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.
2. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
3. Sono cause interruttive:
 - l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
 - l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - la decisione che applica la misura cautelare della sospensione
4. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti al primo comma dell'art.26 possono essere prolungati oltre la metà.
5. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art.28-Sospensione cautelare

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento della sospensione è appellabile.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato.
7. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - indicazione delle generalità del colpevole e degli elementi che servono ad identificarlo
 - descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate
8. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
 - la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del Giudice.

CAPO V

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art.29-La grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente della Federazione, trascorsi i termini stabiliti dall'art. 38 - 3° comma dello Statuto.

Art.30-L'ammnistia

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'ammnistia in occasioni eccezionali.

2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art.31-L'indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui la delibera del C.F. non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel corso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Art.32-La riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione di Appello Federale, su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione d'Appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione di Appello Federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della F.I.C. che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.33-II Collegio arbitrale

1. Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 91 dello Statuto federale, un tesserato o una società può richiedere la formazione di un collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte.
2. La comunicazione deve determinare:
 - a) l'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale;
 - d) le generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
 - e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente ed altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.
3. La controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
4. Il Presidente del Collegio verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso di apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte.
5. Il Presidente della Commissione di Giustizia provvederà, in caso di disaccordo, alla nomina del Presidente del Collegio nonché dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina .
6. Le funzioni di Segretario saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente del Collegio.
7. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
8. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
9. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

10. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
11. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
12. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
13. L'incarico di membro del Collegio arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
14. Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.
15. Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria della F.I.C..
16. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.
17. **I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.**

Art.34-Norma transitoria

1. I procedimenti disciplinari già instaurati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme procedurali preesistenti.

Art.35-Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore delle presenti norme viene abrogato il precedente Regolamento di Giustizia.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 5° lett. 1) dello Statuto del C.O.N.I., entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.